

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 dicembre 2018, in Roma – sono presenti le sottosegnate parti:

Per la Società

Res Nova S.p.A. rappresentata da Graziella Straiotto assistita da Leonardo TRAINO;

Per le OO.SS.

La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata da Gaetano Iacobucci ;

La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata da Giorgio Ghiglione e Maurizio Magistri;

La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Massimo Ferretti;

La UGL AF Segr. Naz. rappresentata da Sandro Vacata;

La SIm Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata da Sabrina Mancini;

La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata da Claudio Fiorenza ed Andrea Fiorenza

Oggetto : Contratto di solidarietà -CENTOSTAZIONI-LOTTO 3-

Premesso che:

il consorzio Manital è risultato aggiudicatario dell'appalto concernente la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti -Centostazioni-LOTTO 3;

sulla base dell'accordo quadro siglato con la società committente Centostazioni, il subentro nel servizio si avrà con decorrenza dal 16 dicembre 2016;

le Parti, in data 12 dicembre 2017, si sono incontrate per esperire le procedure di cambio d'appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti - Centostazioni - LOTTO 3;

l'esecuzione operativa dei servizi in appalto sopraindicati relativamente alle Regioni alla Regione Emilia Romagna è stata affidata alla RES NOVA e precisamente nelle Province di Faenza, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia

nell'incontro di cui sopra, il consorzio e la società affidataria hanno fatto presente le criticità relative all'appalto e la necessità di interventi e misure strutturali sul personale finalizzato a ricondurre, ad un appropriato rapporto tra le attività produttive e il numero degli addetti;

la società Res Nova e le OO.SS. hanno stipulato in data 12 dicembre 2016 un contratto di solidarietà e successivamente rinnovato in data 14 dicembre 2017 nei confronti del personale presente sulle unità produttive di Faenza, Parma, Piacenza e Modena sino a tutto il 15 dicembre 2018;

nonostante la Società si sia attivata, mediante l'utilizzo del Contratto di Solidarietà, ad un processo di riduzione dei costi di gestione, gli esuberi che avevano generato il precedente ricorso all'ammortizzatore sociale sono ancora presenti limitatamente alle unità produttive di : Faenza e Piacenza ;

per quanto sopra la società ha convocato una riunione con le OO.SS. in data odierna;

nel corso di tale riunione le OO.SS. hanno ribadito alla società di poter individuare eventuali soluzioni alternative in riferimento al problema occupazionale suindicato;

Tutto ciò premesso

Concordano

sulla gestione di n 3 lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D. Lg 148/2015 a valere per il periodo dal 16/12/2018 al 15/12/2019 , onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale così come specificato in premessa,

A tal uopo le parti precisano quanto segue:


Le premesse sono parte integrante del presente accordo;

il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016;

l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38,00 ore settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società;

Ambito di applicazione:

l'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà n 7 lavoratori presenti sull'appalto come meglio riportato nello specifico elenco allegato al presente accordo;



Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 16 dicembre 2018 fino al 15 dicembre 2019 per 12 mesi, rinnovabili;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 d.lgs 148/2015 c.s:

Unità produttiva presso stazione di Faenza nr. 3 lavoratori riduzione media del 17%;
Unità produttiva presso stazione di Piacenza nr. 4 lavoratori riduzione media del 40%;

La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- Giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Interventi aziendali per favorire l'occupazione

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2019 per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.

La società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà di norma ogni trimestre o su istanza di una della parti .

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco del personale)

Per la ~~Azienda~~ ^{RESNOVA} Giuseppe Stello Antonio Di Candore

Per la Filt CGIL Ferruccio

Per la Fit CISL Stefano

Per la Uiltrasporti UIL Mario

La UGLTAF Roberto

Per la SIm Fast Confsal Stefano

Per la Salpas Orsa Fiorini